

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHI Luisa - Presidente -

Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere -

Dott. RANALDI Alessandro - Consigliere -

Dott. MICCICHE' Loredana - rel. Consigliere -

Dott. CENCI Daniele - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.F., N. IL (OMISSIS);

avverso l' ordinanza n. 10/2015 CORTE APPELLO di BOLOGNA, del 07/07/2015;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LOREDANA MICCICHE';

lette le conclusioni del PG Dott. Delehaye Enrico, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 7 luglio 2015 la Corte d'Appello di Bologna rigettava l'istanza di riparazione presentata da F.F. per la dedotta ingiusta detenzione sofferta dal 3 al 17 ottobre 2005 (custodia cautelare in carcere), e fino al 19 dicembre 2005 nella forma degli arresti domiciliari in relazione al reato di illecito commercio di farmaci ad effetto dopante (L. n. 376 del 2000, art. 9, commi 1 e 7, cd legge "antidoping") che aveva determinato, quale conseguenza non voluta, la morte dell'atleta B.C., reati dal quale era stato assolto con sentenza del GUP del Tribunale di Modena del 23 ottobre 2012, divenuta irrevocabile.

2. la Corte territoriale riteneva che il richiedente avesse, con il proprio comportamento e atteggiamento doloso, concorso a dare causa alla disposta custodia cautelare e ravvisava, pertanto, ragioni ostative al riconoscimento dell'indennizzo di cui all'art. 314 c.p.p. In particolare evidenziava che, secondo quanto era chiaramente emerso dalle risultanze processuali, il F. (anch'egli atleta culturista) aveva ceduto all'atleta L.D. sostanze dopanti, con le relative schede di assunzione (condotta punita al comma 1 della citata legge antidoping, contestata al F. e in ordine alla quale era stata dichiarata la prescrizione); ed aveva indicato alla B. programmi di allenamento con schemi di assunzione delle sostanze illecite. Sebbene, dunque, il medesimo fosse stato assolto dal più grave reato di cui al comma 9 (commercio illecito di sostanze dopanti), l'accertata condotta di cessione integrava un comportamento doloso dell'istante, integrante il meno grave reato punito dal comma 1 della citata legge, comportamento che, valutato in concomitanza con le circostanze poste all'attenzione del giudice della cautela (decesso della B. causato dall'assunzione di sostanze dopanti) aveva comunque giustificato l'emissione della misura.

3. Avverso l'anzidetta ordinanza ha proposto ricorso il F. a mezzo del proprio difensore di fiducia per vizio di motivazione in ordine alla ritenuta colpa grave ostativa al riconoscimento del richiesto indennizzo ed al

mantenimento della detenzione Rappresenta, al riguardo, che la Corte Appello aveva travisato le motivazioni della sentenza di proscioglimento del GUP del Tribunale di Modena, in quanto nella medesima pronuncia di affermava l'assenza di prova della cessione alla B. di sostanze dopanti da parte del F.; inoltre, l'accertata cessione alla L. era avvenuta al di fuori della più grave ipotesi di illecito commercio; lamentava inoltre erronea applicazione della legge penale per avere il giudice considerato, quale elemento idoneo a connotare la colpa grave del F., gli elementi indizianti il reato previsto dal comma 1, e non già quelli relativi al reato di cui al comma 9, in relazione al quale era stata richiesta ed emessa la misura cautelare. I presupposti dei reati sono infatti diversi, poichè il reato di commercio è finalizzato a sanzionare una attività di intermediazione per la vendita, svolta professionalmente e a scopo di lucro, attività connotata da continuità e organizzazione, elementi esulanti dalla mera cessione.

4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria insistendo per il rigetto del ricorso.

Motivi della decisione

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte (S.U., 26 giugno 2002 n.34559, Rv.222263) la nozione di colpa grave di cui all'art. 314 c.p.p. , comma 1, ostativa del diritto alla riparazione dell'ingiusta detenzione, va individuata in quella condotta che, pur tesa ad altri risultati, ponga in essere, per evidente, macroscopica negligenza, imprudenza, trascuratezza, inosservanza di leggi, regolamenti o norme disciplinari, una situazione tale da costituire una non voluta, ma prevedibile ragione di intervento dell'autorità giudiziaria, che si sostanzia nell'adozione o nel mantenimento di un provvedimento restrittivo della libertà personale.

A tale riguardo, secondo il ragionamento sviluppato dal giudice di legittimità, il giudice della riparazione deve fondare la sua deliberazione su fatti concreti e precisi, esaminando la condotta (sia extra processuale che processuale) tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, al fine di stabilire, con valutazione ex ante (e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito), non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorchè in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di "causa ed effetto".

3. Tanto premesso la Corte territoriale ha correttamente evidenziato come il F., anche se giudicato non colpevole in ordine al reato di commercio di sostanze illecite, non essendo emersa la continuità, l'organizzazione e il fine di lucro, avesse ripetutamente ceduto sostanze dopanti all'atleta L.D..

In tal modo, il F. è incorso comunque nella violazione punita ai sensi dell'art. 9, comma 1, della cd legge antidoping, in ordine alla quale non è stata pronunciata condanna in quanto il reato era estinto per prescrizione.

Si tratta, all'evidenza, di comportamento doloso fortemente sintomatico e potenzialmente rivelatore della condotta di commercio illecito, di talchè il quadro indiziario ben poteva indurre a ritenere sussistente il più grave reato di cui alla L. n. 376 del 2000 , comma 7.

Nè rileva che, all'esito del giudizio di merito, non sia emerso che il F. avesse materialmente ceduto le sostanze anche a B.C. (con ciò escludendosi anche la responsabilità del predetto per il decesso di quest'ultima): in proposito, la Corte territoriale ha opportunamente valorizzato il fatto che nel corso delle indagini fossero stati acquisiti schemi di allenamento, consegnati dal F. alla B., che prevedevano la

sistematica assunzione delle sostanze predette.

Le accertate indicazioni fornite dal F. a B.C. in merito al programmato ricorso alle sostanze dopanti e la ripetuta cessione delle predette sostanze a L.D. sono indubbiamente elementi tali da giustificare pienamente l'intervento dell'autorità giudiziaria al momento dei fatti, integrando comportamenti gravemente colposi, nonché dolosi, del F., ostativi al riconoscimento del diritto alla riparazione.

4. Il ricorso deve pertanto essere rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali anche nei confronti del costituito Ministero delle Finanze, liquidate in Euro 2000,00.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 23 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016